



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA l'istanza avanzata dalla sig.ra Lithander Karin Susanne, cittadina svedese, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato "Bachelor Of Science In Business Administration And Economics" (laurea in amministrazione ed economia aziendale) rilasciato da Göteborgs Universitet nell'anno 1986, per l'esercizio in Italia della professione regolamentata di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n.204;

CONSIDERATO che l'Autorità competente svedese, interpellata tramite Internal market Information System, sistema di collaborazione amministrativa tra i Paesi dell'Unione Europea - IMI -, ha comunicato che la professione di agente e rappresentante di commercio in Svezia non è regolamentata e il titolo di laurea conseguito a seguito di quattro anni di studi NON corrisponde ad una formazione regolamentata che prepara all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 1 lettera e) e all'Articolo. 13), paragrafo 2 della direttiva 36/2005/ce; che il titolo posseduto dall'interessata prepara a svolgere attività di economia e amministrazione commerciale in Svezia;

CONSIDERATO che l'istante non ha documentato alcuna esperienza professionale di agente e rappresentante di commercio, con documenti di fonte pubblica, nelle modalità prescritte;

CONSIDERATO pertanto che la richiedente non ha dimostrato né un attestato di competenza o un titolo di formazione regolamentata, rilasciati da un'Autorità competente ai sensi delle norme legislative, regolamentari o amministrative della Svezia, per l'attività di agente e rappresentante di commercio che intende svolgere in Italia, né adeguata esperienza professionale in qualità di lavoratore autonomo/subordinato nel settore ai sensi degli artt. 18-21 e 30 del Decreto legislativo in premessa;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0449811 del 13 ottobre 2017, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. L'istanza di riconoscimento del titolo di formazione di cui in premessa, per l'esercizio in Italia della professione regolamentata di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n.204, presentata dalla sig.ra Lithander Karin Susanne, cittadina svedese, nata in data 27 febbraio 1961 a Skultuna in Svezia, **è respinta**, in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 30 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)